



---

# CIRCOLARE SETTIMANALE DELLO STUDIO

NUMERO 2 DEL 14 GENNAIO 2022

## LA SETTIMANA IN BREVE

---

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

## LA SCHEDA INFORMATIVA

---

- **OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PER LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE**

Dal 21 dicembre 2021 gli incarichi di lavoro autonomo occasionale devono essere preventivamente segnalati all'Ispettorato Territoriale del Lavoro. Lo prevede il nuovo articolo 14 del Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro come modificato dal Decreto "Fiscale". La recente Nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, numero 29 dell'11 gennaio 2022, fornisce i primi chiarimenti in merito all'adempimento dell'obbligo.

Pagina 5

- **SUPERGREEN PASS E ALTRE NOVITÀ NEI LUOGHI DI LAVORO**

Dopo il Decreto Green Pass che ha introdotto dal 15 ottobre 2021, l'obbligo della Certificazione verde per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati, di fronte all'aggravarsi della crisi pandemica il Governo è intervenuto con nuovi provvedimenti. Di seguito vediamo in maggiore dettaglio le novità ad uso dei datori di lavoro privati.

Pagina 9

- **DECRETO MILLEPROROGHE: GUIDA ALLE NOVITÀ**

Come ogni anno è stato pubblicato il cd. Decreto Milleproroghe, il DL 228/2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 309 del 30 dicembre 2021 rubricato "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi". Le norme sono entrate in vigore il 31 dicembre 2021, così da dare continuità nel 2022 alle disposizioni. Di seguito una panoramica delle principali novità.

Pagina 13

## AGGIORNAMENTO

---

- **FONDO PERDUTO PER ATTIVITÀ CHIUSE E DISCOTECHES**

- **BONUS MOBILI: LIMITE DI SPESA PER IL 2022**

Pagina 18

## PRASSI DELLA SETTIMANA

---

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 24

## SCADENZARIO

---

■ **SCADENZARIO DAL 14.01.2022 AL 28.01.2022**

Pagina 34

*Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.*

### **Decontribuzione commercio, turismo, cultura: le istruzioni**

Con il messaggio 96 del 10 gennaio 2021 Inps fornisce nuove indicazioni sulla fruizione dell'esonero contributivo totale previsto dall'articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, per i datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, del settore creativo, culturale e dello spettacolo, che potrà avvenire nelle dichiarazioni contributive dei periodi di paga **da dicembre 2021 a maggio 2022**. L'esonero può trovare applicazione nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale fruita nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.

Sono esclusi i premi INAIL. Si ricorda che la circolare n. 169 dell'11 novembre 2021 ha ampliato l'elencazione dei codici Ateco per i quali l'agevolazione è applicabile. Il nuovo messaggio specifica le istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni contributive e chiarisce le modalità per richiedere eventualmente il riesame delle domande non accolte o accolte parzialmente.

### **Sanzioni per mancata accettazione POS in vigore dal 1.1.2023**

Il DL n. 152/2021 convertito in legge reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. Fra gli articoli ha trovato posto però anche la disciplina sulle **sanzioni amministrative per la violazione dell'obbligo** di accettare pagamenti con carte di debito o di credito (**pagamenti POS**) da parte di commercianti e professionisti. Si ricorderà che l'obbligo è già in vigore da anni (ai sensi dell'articolo 15 comma 4 del DL 179 del 2012) ma mancava la disciplina sanzionatoria per gli inadempienti. Ora l'articolo 19-ter di cui si tratta, con il comma 4 bis, prevede che **l'importo della sanzione per chi non accetta pagamenti POS, a decorrere dal 1° gennaio 2023, sia fissato in 30 euro, aumentato del 4% del valore della transazione.**

Non trova applicazione il pagamento in misura ridotta, disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia di sanzioni amministrative.

### **Decreto flussi d'ingresso 2021**

È stato reso noto con circolare interministeriale n. 116 del 5 gennaio 2022, il decreto 21 dicembre 2021, relativo alla *“Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2021”*, che stabilisce una quota complessiva di 69.700 ingressi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo. La circolare informa che il D.P.C.M. sarà pubblicato nella G.U del 17 gennaio 2022, e fornisce le

modalità di presentazione delle istanze, che prevedono **a partire dalle ore 9.00 del 12 gennaio 2022** all'indirizzo <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it> la **disponibilità dell'applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda**. Gli invii dovranno poi avvenire:

- ◆ per lavoro non stagionale e autonomo, **dalle ore 9.00 del 27 gennaio 2022**
- ◆ per i lavoratori non comunitari stagionali, **dalle ore 9.00 del 1° febbraio 2022**

Le domande potranno essere presentate entro e non oltre il 17 marzo 2022.

### **Ecobonus motocicli riapre la piattaforma per le domande**

A partire dalle ore 10 di giovedì 13 gennaio 2022 è stata riaperta per i concessionari la **piattaforma [ecobonus.mise.gov.it](https://ecobonus.mise.gov.it)** per prenotare gli incentivi destinati all'acquisto di ciclomotori e motocicli. Il contributo, rivolto a coloro che acquistano un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, verrà calcolato sulla percentuale del prezzo di acquisto:

- ◆ 30% per gli acquisti senza rottamazione
- ◆ 40% per gli acquisti con rottamazione.

Sulla piattaforma è disponibile una completa **[guida per la prenotazione da parte dei rivenditori](#)**.

### **Autobus verdi: fondi per la trasformazione industriale**

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 gennaio 2022 il decreto del Ministero delle infrastrutture con lo stanziamento di fondi per il **sostegno alla trasformazione verde e digitale dell'industria degli autobus al fine di produrre veicoli elettrici** e connessi. Per le finalità previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR- le risorse ammontano a 300 milioni di euro, con almeno il 40 per cento da destinare a progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Gli interventi di trasformazione industriale dovranno essere completati in tempo utile per garantire l'inizio della produzione entro il 30 giugno 2026. Si attende un successivo provvedimento del Ministro dello sviluppo economico con modalità di utilizzo ed erogazione delle risorse.

Concludiamo informando che con un comunicato stampa del 12 gennaio 2022 l'Agenzia delle Entrate raccomanda la massima attenzione per **nuovi tentativi di frodi a danno dei contribuenti**. In particolare, i truffatori richiedono versamenti per imposte non dovute, affermando che sono previste dalla legge su **operazioni di trading online o su criptovalute**, presentano finti documenti firmati da falsi dipendenti delle Entrate e di impiegati di banche operanti all'estero e allegano documenti falsi che riportano illegittimamente i loghi dell'Agenzia e di altre amministrazioni.

■ **OGGETTO: OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PER LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE**

Dal 21 dicembre 2021 **gli incarichi di lavoro autonomo occasionale devono essere preventivamente segnalati all'Ispettorato Territoriale del Lavoro**. Lo prevede il nuovo articolo 14 del Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro come modificato dal Decreto "Fiscale". La recente Nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, numero 29 dell'11 gennaio 2022, fornisce i primi chiarimenti in merito all'adempimento dell'obbligo.

<b>OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PER LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE</b>	
<b>PREMESSA</b>	<p>In sede di conversione in Legge del cosiddetto Decreto "Fisco-lavoro"<sup>1</sup> l'articolo 13 ha introdotto un <b>nuovo obbligo di comunicazione preventiva per gli incarichi di lavoro autonomo occasionale</b>, all'interno del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro<sup>2</sup>.</p> <p>La modifica ha lo scopo di favorire l'attività di monitoraggio da parte degli organi ispettivi e contrastare forme elusive del rapporto.</p> <p>L'omessa comunicazione, oltre ad esporre i committenti ad una sanzione amministrativa, comporta la sospensione dell'attività imprenditoriale nel caso in cui almeno il 10% dei soggetti presenti sul luogo di lavoro (occasionalmente compresi) non sia stato preventivamente denunciato.</p>
<b>ENTRATA IN VIGORE</b>	<p>L'entrata in vigore dell'obbligo di comunicazione preventiva coincide con il giorno 21 dicembre 2021. Sul punto la Nota dell'Ispettorato chiarisce che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Sono coinvolti i rapporti avviati dopo la suddetta data (21 dicembre) o, anche se iniziati prima, ancora in corso alla data di emanazione del documento INL (11 gennaio 2022);</li> <li>◆ Per gli incarichi di lavoro autonomo occasionale in essere all'11 gennaio 2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, la comunicazione dovrà essere effettuata <b>entro il prossimo 18 gennaio compreso (regime transitorio)</b>;</li> <li>◆ Per i <b>rapporti avviati in data successiva l'11 gennaio 2022 la comunicazione sarà effettuata prima dell'inizio della prestazione (regime ordinario)</b>.</li> </ul>

<sup>1</sup> 17 dicembre 2021 numero 215 del D.L. 21 ottobre 2021 numero 146

<sup>2</sup> Decreto Legislativo 9 aprile 2008 numero 81

	PERIODO PRESTAZIONE OCCASIONALE	TERMINE OBBLIGO COMUNICATIVO
	In essere all'11 gennaio 2022 oppure Iniziati dopo il 21/12/2021 ma conclusi prima dell'11/01/22	entro il 18 gennaio 2022
	Avviato dopo l'11 gennaio 2022	Prima dell'inizio della prestazione
DESTINATARI	<p>L'obbligo di comunicazione imposto dal nuovo articolo 14 del Decreto Legislativo n. 81/2008 si applica nei confronti dei committenti che operano in qualità di <b>imprenditori</b>, in relazione ad incarichi di lavoro autonomo occasionale di cui all'articolo 2222 del Codice Civile.</p> <p>Sotto il profilo delle realtà interessate dall'adempimento, il riferimento della Nota INL a coloro che sono "imprenditori" è diretto alle entità qualificabili come "<b>imprese</b>" e "<b>imprese agricole</b>", definite rispettivamente dagli articoli del Codice Civile numero 2195 e 2135.</p> <p>Nell'alveo della norma sono da ricomprendersi gli iscritti al Registro imprese in qualità di imprese individuali, enti commerciali, società di persone e società di capitali, oltre a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Enti non commerciali (pubblici e privati) iscritti al REA (Repertorio Economico Amministrativo) tenuto presso le CCIAA, che svolgono in maniera non prevalente un'attività economica o agricola;</li> <li>◆ Enti non iscritti al REA che impegnati in attività commerciali o agricole in base alla classificazione ricavabile dalle norme fiscali.</li> </ul> <p>Di conseguenza, possono ritenersi esclusi, oltre ai soggetti pubblici e privati non esercenti attività d'impresa, anche i liberi professionisti che svolgono attività di lavoro autonomo.</p> <p><b>Sotto il profilo dei rapporti di lavoro sono esclusi dall'obbligo in parola:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Rapporti di lavoro subordinato;</li> <li>◆ Collaborazioni coordinate e continuative;</li> <li>◆ Prestazioni di lavoro occasionali (cosiddetti "ex voucher") disciplinati dall'articolo 54-bis del Decreto Legge n. 50/2017 (convertito in Legge n. 96/2017);</li> <li>◆ Professioni intellettuali ed in generale tutte quelle attività di lavoro autonomo esercitate in maniera abituale e pertanto soggette al regime IVA;</li> <li>◆ Rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale (comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente).</li> </ul>	

<p><b>IL RINVIO AL LAVORO INTERMITTENTE</b></p>	<p>L'invio della comunicazione, rinviando comunque alle modalità operative in tema di segnalazione preventiva delle prestazioni di <b>lavoro intermittente</b><sup>3</sup> o job on call, avviene mediante "SMS o posta elettronica".</p> <p>Sul punto si segnala l'obbligo del datore di lavoro, prima dell'inizio dell'attività o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, <b>di comunicarne la durata alla DTL competente per territorio (ora Ispettorato Territoriale del Lavoro)</b> a mezzo invio del Modello "Uni-Intermittente", utilizzando i seguenti canali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>Portale "cliclavoro.gov.it"</b> seguendo il percorso "Home – Aziende – Adempimenti – Lavoro Intermittente" (necessario il possesso delle credenziali SPID o CIE;</li> <li>◆ <b>E-mail</b> trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata <a href="mailto:intermittenti@pec.lavoro.gov.it">intermittenti@pec.lavoro.gov.it</a>;</li> <li>◆ <b>SMS</b> inviato al numero 339.9942256 contenente almeno il codice fiscale del lavoratore;</li> <li>◆ Utilizzando l'<b>app dedicata</b> disponibile per smartphone e tablet.</li> </ul> <p>Nei casi di malfunzionamento dei sistemi di trasmissione, l'invio della comunicazione avviene a mezzo fax indirizzato all'ITL competente.</p>
<p><b>COME SEGNALARE LE PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE</b></p>	<p>In ragione del rinvio alle disposizioni sul lavoro intermittente, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si legge nella Nota dell'11 gennaio, provvederà "<b>ad aggiornare/integrare gli applicativi già in uso, al fine di consentire una semplificazione degli adempimenti</b>".</p> <p>Nel frattempo, le prestazioni di lavoro autonomo occasionale <b>potranno essere trasmesse a mezzo e-mail inviata all'indirizzo di posta elettronica</b>, appositamente creato da ciascun Ispettorato Territoriale (<a href="#">l'elenco completo degli indirizzi è allegato alla Nota</a>).</p> <p>Copia della missiva sarà conservata dal committente, <b>al fine di esibirla in caso di controlli ispettivi</b>.</p> <p>In qualunque momento antecedente l'inizio dell'attività del lavoratore si potranno annullare o modificare le comunicazioni già trasmesse. Inoltre, il mancato completamento dell'incarico entro il termine inizialmente denunciato, esporrà il committente all'obbligo di inoltrare una nuova comunicazione.</p>
<p><b>CONTENUTI MINIMI</b></p>	<p>Il messaggio di posta elettronica, stando ai chiarimenti forniti dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, riporterà i seguenti contenuti minimi:</p>

<sup>3</sup> di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, 81

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Dati del committente e del prestatore</li> <li>◆ Luogo della prestazione</li> <li>◆ Descrizione sintetica dell'attività</li> <li>◆ Data di inizio e presumibile fine</li> <li>◆ Compenso</li> </ul> <p>Qualora la comunicazione non contenga tali requisiti minimi, <b>sarà considerata come omessa.</b></p>
<p><b>SANZIONE AMMINISTRATIVA</b></p>	<p>Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di segnalazione preventiva è punito <b>con una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro</b> <i>"in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione"</i>.</p>
<p><b>SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE</b></p>	<p>Al fine di far cessare i pericoli per la salute dei lavoratori e contrastare il lavoro irregolare, gli organi ispettivi possano adottare un provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>Gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro<sup>4</sup>;</b></li> <li>◆ <b>Presenza sul luogo di lavoro di almeno il 10% dei lavoratori senza comunicazione preventiva UNILAV di instaurazione del rapporto ovvero inquadri come lavoratori autonomi occasionali</b> <i>"in assenza delle condizioni richieste dalla normativa"</i>.</li> </ul> <p>Di conseguenza, ai fini del conteggio della percentuale del 10% si considerano anche gli autonomi<sup>5</sup> per i quali il committente non ha inviato la comunicazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro.</p> <p>La suddetta percentuale dev'essere calcolata con riferimento al totale dei soggetti presenti sul lavoro al momento dell'accesso ispettivo, sommando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Lavoratori regolari;</li> <li>◆ Lavoratori irregolari;</li> <li>◆ Lavoratori autonomi occasionali per i quali non è stata inviata la comunicazione preventiva.</li> </ul> <p>Nel corso della sospensione <b>è fatto obbligo al datore di lavoro di versare i contributi e riconoscere la retribuzione ai lavoratori interessati.</b> Viene inoltre inibito all'azienda di contrarre con la Pubblica Amministrazione e con le stazioni appaltanti.</p> <p>Oltre ai lavoratori occasionali per cui manca la comunicazione preventiva, sono considerati irregolari i soggetti per i quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Non è stata inviata la comunicazione di assunzione a mezzo modello UNILAV</li> </ul>

<sup>4</sup> riportate all'Allegato 1 del T.U.

<sup>5</sup> ex articolo 2222 Codice Civile



	<p>(si pensi a lavoratori subordinati e parasubordinati);</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ Non è stata trasmessa la denuncia nominativa all'INAIL, nei casi di esenzione dall'obbligo di invio dell'UNILAV;</li><li>◆ In generale, non si sia provveduto a formalizzare il rapporto, se riconducibili alla nozione di lavoratore ai sensi delle norme in materia di sicurezza sul lavoro (si pensi ai soggetti risultanti in visura camerale come titolari di cariche societarie, i quali svolgono attività lavorative a qualsiasi titolo).</li></ul>
--	--

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

## OGGETTO: SUPERGREEN PASS E ALTRE NOVITÀ NEI LUOGHI DI LAVORO

Dopo il Decreto Green Pass<sup>6</sup> che ha introdotto dal 15 ottobre 2021, l'obbligo della Certificazione verde per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati, di fronte all'aggravarsi della crisi pandemica il Governo è intervenuto con nuovi provvedimenti, il DL n. 229 2021 e il DL n. 2022 del 7 gennaio che prevedono, tra l'altro:

1. riduzione della durata del green pass da 9 a 6 mesi **a partire dal 1° febbraio 2022;**
2. obbligo vaccinale per tutti i cittadini over 50 e **per il personale, docente e non dell'università, con conseguente obbligo** dal 15 febbraio 2022 il super green pass
3. possibilità di contratti di sostituzione in tutte le aziende senza limiti dimensionali.


Di seguito **vediamo in maggiore dettaglio le novità ad uso dei datori di lavoro privati.**

<b>SUPERGREEN PASS E ALTRE NOVITÀ PER I DATORI DI LAVORO</b>	
<b>PREMESSA</b>	<p>L'obbligo di green pass<sup>7</sup> per tutti i lavoratori, pubblici e privati è stato introdotto dal D.L. 127/2021 ed è in vigore dal 15 ottobre 2021<sup>8</sup>.</p> <p>Il Governo ha introdotto con il <a href="#">DL 172 del 26.11.2021</a> ulteriori obblighi di vaccinazione per alcune categorie di lavoratori del pubblico impiego e ha emanato nuove specifiche istruzioni applicative nel <a href="#">dpcm 17.12.2021</a><sup>9</sup>.</p> <p>Successivamente si sono aggiunte ulteriori misure con il <a href="#">decreto legge n. 221/2021 (decreto Festività)</a> e <a href="#">Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022</a>.</p> <p>Il decreto Festività DL 221 prevede in relazione al Green pass nel settore lavorativo le seguenti novità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Estensione dell'obbligo di Green Pass ai corsi di formazione privati svolti in presenza.</li> <li>◆ Riduzione della durata del Green pass a 6 mesi invece che 9, a partire dal 1° febbraio 2022.</li> <li>◆ La proroga dell'obbligo di green pass dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022.</li> </ul> <p>Il decreto-legge n.1/2022 introduce invece:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni a partire dall'8</li> </ul>

<sup>6</sup> DL del 21.09.2021 n. 127 convertito in legge n. 165 del 19 novembre 2021


<sup>7</sup> Il Green pass (base) si ottiene con vaccinazione, guarigione da Covid o tampone negativo antigenico effettuato nelle precedenti 48 ore o molecolare effettuato nelle 72 ore precedenti).

<sup>8</sup> La legge di conversione del decreto è la legge 165 del 19.11.2021.

	<p>gennaio 2022. Questo significa per i lavoratori pubblici e privati over 50 il nuovo obbligo di Green Pass Rafforzato (Super green pass) per i luoghi di lavoro.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Obbligo vaccinale anche per il personale universitario, docente e non, applicabile senza limiti di età, come già previsto per il personale scolastico.</li> <li>◆ Modifiche alla disciplina di sostituzione del personale sprovvisto di green pass.</li> </ul>									
<p style="text-align: center;"><b>OBLIGO VACCINALE O DI GREEN PASS PER I LAVORATORI</b></p>	<p>Come detto, <b>dal 15.10.2021 al 31.3.2022</b> per poter accedere ai luoghi di lavoro sia pubblici sia privati è richiesto il possesso della <b>certificazione verde COVID-19 (c.d. "green pass base")</b>, da esibire su richiesta al momento dell'accesso o in un momento successivo a tutti i lavoratori che prestano l'attività in azienda a qualsiasi titolo.</p> <p>A partire <b>dall'8 gennaio e fino al 15 giugno 2022</b> il decreto n.1/2022 prevede, invece, l'estensione dell'<b>obbligo vaccinale a tutti i soggetti che hanno compiuto 50 anni di età</b> o che li compiono in data successiva all'8 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del DL) fermo restando il termine del 15 giugno 2022.</p> <p>Dal 15.2.2022 questi lavoratori, quindi, sono tenuti ad esibire al datore di lavoro o al suo incaricato, il Supergreen pass<sup>10</sup>.</p> <table border="1" data-bbox="352 965 1417 1308"> <thead> <tr> <th></th> <th>Lavoratori con meno di 50 anni</th> <th>Lavoratori con più di 50 anni</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TIPO DI CERTIFICAZIONE</td> <td>Green pass base per vaccinazione, guarigione o tampone negativo</td> <td>Green pass rafforzato (Super Greenpass) per vaccinazione o guarigione</td> </tr> <tr> <td>PERIODO TEMPORALE</td> <td>dal 15.10.2021 al 31.3.2022</td> <td>dal 15.2.2022 al 15.6.2022</td> </tr> </tbody> </table> <p> <b>Sono esenti dall'obbligo vaccinale i cittadini ultracinquantenni in caso di pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni documentate, accertate dal medico curante o dal medico vaccinatore, secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute<sup>11</sup>.</b></p> <p><b>Sono esonerati dall'obbligo anche i lavoratori che operano continuativamente in smart working.</b></p> <p>I lavoratori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ sia over 50 soggetti all'obbligo vaccinale e al possesso di Super green pass</li> <li>◆ che under 50 soggetti all'obbligo di green pass base,</li> </ul> <p>che comunicano di <b>non essere in possesso della certificazione</b> o che risultano privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati <b>assenti</b></p>		Lavoratori con meno di 50 anni	Lavoratori con più di 50 anni	TIPO DI CERTIFICAZIONE	Green pass base per vaccinazione, guarigione o tampone negativo	Green pass rafforzato (Super Greenpass) per vaccinazione o guarigione	PERIODO TEMPORALE	dal 15.10.2021 al 31.3.2022	dal 15.2.2022 al 15.6.2022
	Lavoratori con meno di 50 anni	Lavoratori con più di 50 anni								
TIPO DI CERTIFICAZIONE	Green pass base per vaccinazione, guarigione o tampone negativo	Green pass rafforzato (Super Greenpass) per vaccinazione o guarigione								
PERIODO TEMPORALE	dal 15.10.2021 al 31.3.2022	dal 15.2.2022 al 15.6.2022								

<sup>10</sup> Certificazione verde ottenuta con ciclo vaccinale completo o guarigione da malattia Sars Cov-2

<sup>11</sup> Circolare del 4.8.2021 n.35309.

	<p><b>ingiustificati</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ senza conseguenze disciplinari;</li> <li>◆ con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione e comunque non oltre il 15 giugno 2022.</li> </ul> <p>Per i giorni di assenza ingiustificata <b>non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.</b></p> <p><i>I soggetti che attendono il rilascio o l'aggiornamento di una certificazione verde possono esibire i documenti cartacei o digitali, relativi alle vaccinazioni o agli esiti dei tamponi rilasciati dalle strutture sanitarie, dalle farmacie, dai laboratori di analisi o dai medici di base.<sup>12</sup></i></p>
<p><b>SOSTITUZIONE LAVORATORI SENZA GREEN PASS PER TUTTE LE AZIENDE SENZA LIMITI DIMENSIONALI</b></p>	<p>Il decreto n. 1/2022 <b>amplia a tutte le aziende</b> senza limiti dimensionali la <b>possibilità<sup>13</sup></b> dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata del lavoratore privo di Green pass, <b>di stipulare un altro contratto di lavoro per la sua sostituzione.</b> Tale contratto va stipulato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ per un periodo non superiore a <b>dieci giorni lavorativi e</b></li> <li>◆ è rinnovabile più volte</li> <li>◆ fino al termine dello stato di emergenza, ora fissato al 31 marzo 2022.</li> </ul> <p> <i>Per la sostituzione di lavoratori over 50 il periodo si estende al 15 giugno 2022, termine del nuovo obbligo vaccinale.<sup>14</sup></i></p>
<p><b>SANZIONI</b></p>	<p><b>Il lavoratore</b> che non posseda o non esibisca, <b>per l'accesso</b> nei luoghi di lavoro, il Green Pass <b>è punito con la sanzione da 600 a 1.500 euro</b>, raddoppiata in caso di recidiva.</p> <p><b>Ai datori di lavoro che non svolgono le dovute verifiche</b> è applicabile una <b>sanzione da 400 a 1.000 euro</b>, raddoppiata in caso di recidiva.</p> <p>In caso di <b>violazione dell'obbligo vaccinale per i cittadini che hanno compiuto 50 anni</b> (o che li compiono dall'8 gennaio 2022 fino al 15 giugno 2022) <b>è prevista inoltre</b>, dal Ministero della Salute per il tramite dell'Agenzia delle Entrate, <b>l'irrogazione di una sanzione amministrativa di 100 euro<sup>15</sup>.</b></p>

<sup>12</sup> art. 13 co. 14 del DPCM 17.6.2021.

<sup>13</sup> In precedenza, assicurata solo alle aziende fino a 15 dipendenti.

<sup>14</sup> Su questa data differenziata ci sono interpretazioni contrastanti per la particolare complessità dei rimandi normativi. Si auspicano chiarimenti ufficiali.

<sup>15</sup> In particolare il DL 1/2022 prevede che " si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento in uno dei seguenti casi: a) **soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario; b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute; c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.**"



*Se la violazione in materia di green pass riguarda una badante convivente con il datore di lavoro<sup>16</sup>, la lavoratrice dovrà abbandonare l'alloggio in favore della sostituta in quanto per la durata della sospensione del rapporto non sono dovuti vitto e alloggio, né la relativa indennità sostitutiva, che fanno parte della retribuzione. Se la badante convivente in possesso del green pass contrae la malattia COVID-19, va garantita la permanenza nell'alloggio.*

Si ricorda che invece i **lavoratori che risultino privi di certificazione verde durante i controlli a campione all'interno della sede di lavoro** sono soggetti anche a eventuali provvedimenti disciplinari previsti dal CCNL applicato.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

---

<sup>16</sup> FAQ Governo del 18.10.2021

## INFORMAZIONE FISCALE

■ **OGGETTO: DECRETO MILLEPROROGHE: GUIDA ALLE NOVITA'**

Come ogni anno è stato pubblicato il cd. Decreto Milleproroghe, il DL 228/2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 309 del 30 dicembre 2021 rubricato "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi". Le norme sono entrate in vigore il 31 dicembre 2021, così da dare continuità nel 2022 alle disposizioni. Di seguito una panoramica delle principali novità.

<b>DECRETO MILLEPROROGHE: GUIDA ALLE NOVITA'</b>	
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE CON PATENTI DI GUIDA RILASCIATE DA STATI NON APPARTENENTI ECONOMICAMENTE EUROPEO</b>	<p>Il comma 3 dell'articolo 2 prevede<sup>17</sup> che per i titolari di patenti di guida rilasciate dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ai residenti in Italia al 31 dicembre 2021, è possibile condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita <b>fino al 31 dicembre 2022</b>.</p> <p>Si ricorda che l'Accordo sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea è stato accompagnato da un regime transitorio che si è concluso il 31 dicembre 2020. Dal 1° gennaio 2021, quindi, la condizione giuridica dei cittadini britannici, anche in materia di circolazione stradale è quella degli extra-unionali.</p>
<b>PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI ASSEMBLEE SOCIETARIE</b>	<p>Il comma 2 dell'articolo 3 <b>estende al 31 luglio 2022 la disciplina sulle assemblee societarie da remoto</b>. Nel merito si ricorda che l'articolo 106 comma 7 del DL 18/2020<sup>18</sup> esteso dall'articolo in commento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ consente un più ampio <b>ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee</b>, anche in deroga alle disposizioni statutarie;</li> <li>◆ stabilisce che le società per azioni (S.p.A.), le società in accomandita per azioni (S.a.p.A.), le società a responsabilità limitata (s.r.l.) e le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possano prevedere <b>che il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza</b>;</li> <li>◆ consente che l'intervento all'assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione;</li> </ul>

<sup>17</sup> modificando l'articolo 135, comma 1 del D.Lgs 285/92 (Codice della Strada)

<sup>18</sup> convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ permette che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione <b>che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto</b>, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.</li> </ul> <p>Attenzione va prestata al fatto che con esclusivo riferimento alle s.r.l., si consente che l'espressione del voto avvenga mediante <b>consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto</b>.</p>
<p><b>PROROGA BLOCCO ADEGUAMENTI CANONI DI LOCAZIONE P.A</b></p>	<p>L'articolo 3, comma 3 estende per tutto il 2022 il <b>blocco degli adeguamenti Istat dei canoni di locazione</b> passiva per le pubbliche amministrazioni<sup>19</sup> per l'utilizzo di immobili di proprietà pubblica o privata.</p>
<p><b>LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE APPALTATRICI</b></p>	<p>Il comma 4 dell'articolo 3 proroga la norma prevista dal DL 34/2020 e successivamente prorogata, in base alla quale è previsto <b>l'innalzamento dal 20% al 30% della percentuale di anticipazione contrattuale</b> di cui all'articolo 34, comma 18 del Codice dei contratti pubblici<sup>20</sup>.</p>
<p><b>ESAMI DI STATO</b></p>	<p>Il Decreto interviene sugli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle Professioni regolamentate dal DPR 328/2001, non regolamentate e di Dottore Commercialista ed Esperto contabile nonché di revisore legale dei conti.</p> <p>In particolare, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis, del Decreto scuola<sup>21</sup>, relative alle modalità di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari, <b>sono prorogate fino al 31 marzo 2022</b>. Pertanto, con i decreti ministeriali riguardanti gli esami di Stato, si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ la possibilità di optare per di modalità di svolgimento delle prove e di tirocinio alternative a quelle normalmente previste dalla normativa vigente in materia, comprese le <b>modalità a distanza</b></li> <li>◆ semplificare le modalità di costituzione delle commissioni d'esame (gli atenei possono provvedere, in accordo con i singoli ordini professionali, alla nomina delle commissioni d'esame con autonomo decreto rettorale).</li> </ul> <p>Le semplificazioni valgono anche per le professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato.</p>

<sup>19</sup> Previsto dall'articolo 3 comma 1 del D.L 95/2012 e successivamente sempre prorogato

<sup>20</sup> di cui al D.lgs. 50 del 18 aprile 2016

<sup>21</sup> decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41

<p><b>PROROGA TERMINI IN MATERIA DI ENTI DEL TERZO SETTORE</b></p>	<p>Prorogato al 31 dicembre 2022<sup>22</sup> il termine entro cui le <b>società di mutuo soccorso esistenti</b> alla data di entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (3.08.2017) possono trasformarsi in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ associazioni del Terzo settore</li> <li>◆ o in associazioni di promozione sociale</li> </ul> <p>senza devoluzione del patrimonio.</p> <p>È una disposizione di favore per accompagnare il processo di evoluzione di una categoria giuridica superata verso nuove formule organizzative più funzionali. Per non disincentivare questi processi, la proroga non fa scattare<sup>23</sup>, per effetto della perdita della qualifica di società di mutuo soccorso in seguito alla trasformazione, l'obbligo di devoluzione del patrimonio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ verso altre società di mutuo soccorso</li> <li>◆ verso i fondi mutualistici</li> <li>◆ verso l'erario pubblico.</li> </ul>
<p><b>GESTIONE DEL CONTRIBUTO DEL CINQUE PER MILLE A SEGUITO DELL'AVVIO DELL'OPERATIVITÀ DEL RUNTS</b></p>	<p>La prima parte del comma 6 <b>proroga la fase di transitorietà del cinque per mille limitatamente alle ONLUS.</b></p> <p>In base al decreto legislativo n. 111 del 2017 e al DPCM 23 luglio 2020, dall'anno successivo a quello di operatività del Registro saranno <b>destinatari del contributo del cinque per mille gli "enti iscritti al RUNTS"</b> in sostituzione della precedente categoria "enti del volontariato"<sup>24</sup>.</p> <p>Il problema è che per le ONLUS l'accesso al RUNTS, diversamente dalle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, non avviene attraverso una procedura di "trasmigrazione" automatica ma è sottoposto ad un <b>autonomo procedimento che richiede che le ONLUS</b> stesse procedano, una volta pubblicato l'elenco, a <b>presentare istanza di iscrizione al RUNTS.</b></p> <p>Inoltre, per quanto riguarda le ONLUS si è in attesa del rilascio dell'autorizzazione della Commissione europea, e qualora venisse nel 2022, il termine entro il quale le Onlus potranno fare domanda di iscrizione al RUNTS è il 31 marzo 2023 (periodo di imposta successivo all'autorizzazione).</p>
<p><b>GESTIONE DEL CONTRIBUTO DEL CINQUE PER MILLE A SEGUITO DELL'AVVIO</b></p>	<p>Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 9 <b>proroga i termini per l'accreditamento, ai fini del concorso alla ripartizione del cinque per mille:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ delle organizzazioni di volontariato (ODV)</li> <li>◆ e delle associazioni di promozione sociale (APS)</li> </ul>

<sup>22</sup> Modificando l'art. 43, comma 1, del D. Lgs 117/2017, cd. Codice del Terzo Settore

<sup>23</sup> così come previsto dall'art. 8, comma 3 Legge 3818/1986

<sup>24</sup> che comprendeva ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri, associazioni e fondazioni riconosciute che operano nel settore ONLUS, e che erano beneficiari del 5 per mille, in via transitoria fino all'operatività del Registro



<b>DELL'OPERATIVITÀ DEL RUNTS</b>	<p>soggette alla procedura di trasmigrazione nel RUNTS, procedura che si dovrà concludere entro il 21 febbraio 2022. Il problema è che in base alla normativa, i tempi che porteranno a una piena operatività del RUNTS sono così determinati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ a partire dal 23 novembre 2021 ha avuto inizio il procedimento di trasmigrazione delle ODV e APS dai vecchi registri di settore di attuale iscrizione al nuovo RUNTS; detto procedimento si chiuderà il 20 febbraio 2022</li> <li>◆ a partire dal 21 febbraio 2022 il competente ufficio del RUNTS dovrà verificare, entro i 180 giorni successivi, la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione dell'ente al RUNTS, e quindi: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ i 180 giorni fanno arrivare al 20 agosto 2022;</li> <li>✓ il termine di 180 giorni, inoltre, può essere sospeso fino alla ricezione delle informazioni e dei documenti richiesti (per 60 giorni) e di conseguenza il termine a disposizione dell'amministrazione per concludere il procedimento di verifica potrà ulteriormente allungarsi (si potrebbe arrivare sino al 19 ottobre 2022).</li> </ul> </li> </ul> <p>In considerazione di tali tempi, quindi, le ODV e APS non ancora accreditate ai fini del cinque per mille per il 2021 potrebbero non avere i tempi tecnici per essere accreditate entro la data del 10 aprile 2022<sup>25</sup>. Prorogando per tali enti il termine per l'accreditamento al 31 ottobre 2022 si garantisce l'accesso al contributo nel rispetto dei tempi previsti.</p>
<b>PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI TRANSIZIONE ECOLOGICA</b>	<p>L'articolo 11 proroga alcuni termini in materia di transizione ecologica. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ si dispone la <b>proroga al 30 giugno 2022 del termine di sospensione degli obblighi di etichettatura</b><sup>26</sup> attualmente previsto al 31 dicembre 2021.</li> <li>◆ al fine di garantire alle <b>aziende energivore nazionali</b> di poter competere con le loro dirette concorrenti estere, si introduce un'apposita disciplina per <b>consentire di pareggiare il costo dell'energia da esse sostenuto</b> a quello dei loro concorrenti europei, mediante un meccanismo di perequazione chiamato "<b>import virtuale</b>".</li> </ul>
<b>BONUS TERME</b>	<p>L'articolo 12 al comma 2 fissa un termine ex lege per consentire il <b>rimborso all'ente termale</b>, previa emissione della relativa fattura, <b>dell'importo corrispondente al valore del buono fruito dall'utente</b>. In particolare, si consente all'ente termale di avanzare richiesta di rimborso <b>entro 120 giorni</b> successivi al termine dell'erogazione dei servizi termali.</p>

<sup>25</sup> secondo i termini fissati dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020

<sup>26</sup> di cui all'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, stabilito dall'articolo 15, comma 6 del decreto-legge n. 183 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021,

<p><b>PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA – UDIENZE DA REMOTO NEL PROCESSO TRIBUTARIO</b></p>	<p>Prorogato fino <b>al 31 marzo 2022</b> il regime degli strumenti processuali a disposizione delle parti e del giudice tributario cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>l'udienza a distanza</b></li> <li>◆ <b>e la trattazione con scambio di note scritte</b></li> </ul> <p>per limitare la presenza degli operatori di settore presso le sedi delle commissioni tributarie. Lo scopo della disposizione è quello di ridurre il rischio di contagio da COVID-19, permettendo comunque la definizione delle controversie tributarie.</p>
<p><b>MODIFICHE AL REGIME-QUADRO DELLA DISCIPLINA DEGLI AIUTI</b></p>	<p>L'articolo 20 apporta modifiche al regime quadro della disciplina sugli aiuti. In data 18 novembre 2021 la Commissione europea ha adottato la sesta modifica al Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 (Temporary framework), con cui, tra l'altro, proroga le misure in esso previste fino al 30 giugno 2022. Si ricordano le principali novità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>aumento del limite massimo di aiuti di stato</b> che è passato da 1,8 milioni di euro a <b>2,3 milioni di euro</b>.</li> <li>◆ <b>proroga dal 30 giugno 2022 al 30 giugno 2023 la possibilità per gli Stati membri di convertire gli strumenti rimborsabili</b> (come prestiti, garanzie, anticipi rimborsabili, ...) concessi in applicazione del quadro di temporaneo <b>in altre forme di aiuto</b>.</li> <li>◆ <b>introduzione di due nuove misure:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ misure di sostegno agli investimenti per aiutare gli Stati membri a superare la carenza di investimenti accumulata a causa della crisi. Gli Stati membri possono predisporre incentivi per gli investimenti realizzati dalle imprese e utilizzare questo strumento per accelerare la transizione verde e digitale fino al 31 dicembre 2022;</li> <li>✓ misure di sostegno alla solvibilità per mobilitare fondi privati e renderli disponibili per investimenti nelle piccole e medie imprese (PMI), comprese le start-up e le piccole imprese a media capitalizzazione. Gli Stati membri possono concedere garanzie a intermediari privati, introducendo incentivi a investire in questi tipi di società e offrendo loro un accesso più agevole al finanziamento del capitale, che spesso hanno difficoltà ad attirare individualmente. Ciò è particolarmente importante alla luce dei crescenti livelli di indebitamento raggiunti dalle imprese durante la crisi. Questo strumento è a disposizione degli Stati membri fino al 31 dicembre 2023.</li> </ul> </li> </ul>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

## AGGIORNAMENTO

**Fondo perduto attività chiuse e discoteche**

---

L'Agenzia delle Entrate ha stabilito con il provvedimento del 29 dicembre 2021, il contributo a fondo perduto per quanti svolgono come attività prevalente un'attività che risulta chiusa in conseguenza delle misure di prevenzione adottate per contrastare l'emergenza Covid, rappresentate dalle attività individuate dal codice ATECO 2007 93.29.10 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili, è pari a 8.661 euro per ciascun beneficiario.

L'art. 2, D.L. n. 73/2021 ha istituito un fondo con una dotazione di 140 milioni di euro per il 2021, per l'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei titolari di partita IVA che esercitano in modo prevalente le attività nei confronti delle quali, per effetto delle misure restrittive adottate per evitare la diffusione dell'epidemia da Covid-19, è stata disposta la chiusura per un periodo complessivo di almeno 100 giorni nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021.

Più nello specifico l'art. 11, D.L. n. 105/2021 ha destinato in via prioritaria una parte del fondo, pari a 20 milioni di euro, a favore dei titolari di partita IVA la cui attività prevalente, individuata dal codice ATECO 2007 "93.29.10 - Discoteche, sale da ballo, night-club e simili", risultava chiusa alla data del 23 luglio 2021.

Con il D.M. 9 settembre 2021 del Ministro dello Sviluppo economico, in accordo con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sono stati determinati i criteri per individuare i soggetti beneficiari e l'ammontare del contributo, nonché le modalità di erogazione, nei limiti della dotazione finanziaria del fondo stesso.

Il decreto ha previsto che:

- art. 5, comma 2: la quota del fondo pari a 20 milioni di euro è prioritariamente ripartita, in egual misura, tra i soggetti che svolgevano in via prevalente l'attività di cui al codice ATECO 2007 "93.29.10 - Discoteche, sale da ballo, night-club e simili" (che alla data del 23 luglio 2021 risultava chiusa), con un limite massimo di contributo pari a 25.000 euro pro capite;
- art. 5, comma 3: le restanti risorse, ossia 120 milioni di euro, unitamente a eventuali economie, sono distribuite tra i soggetti che svolgevano come prevalente, alla data del 26 maggio 2021, una delle attività di cui ai codici ATECO 2007 elencati nell'allegato 1 al decreto, che sono rimaste chiuse per almeno 100 giorni nel periodo intercorrente tra il 1°

gennaio e il 25 luglio 2021. Qualora i fondi disponibili non siano sufficienti per soddisfare tutte le richieste ammissibili, i contributi riconosciuti ai singoli beneficiari sono ridotti proporzionalmente all'ammontare dei fondi stessi;

- art. 6: il contributo è richiesto tramite istanza da presentare all'Agenzia delle Entrate per via telematica, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del direttore della stessa Agenzia ed è corrisposto dall'Agenzia mediante accredito diretto sul conto indicato dal richiedente nell'istanza di cui al punto precedente.

Con il provvedimento 29 novembre 2021 l'Agenzia ha previsto che:

- l'istanza per l'accesso al contributo doveva essere presentata dal 2 al 21 dicembre 2021;
- si procede prioritariamente a ripartire le risorse disponibili (20 milioni di euro) tra i soggetti che hanno richiesto il contributo, in egual misura per ciascuno di essi, con un limite massimo pro capite di 25.000 euro; che le restanti risorse disponibili (120 milioni di euro, più le eventuali eccedenze derivanti dal riparto di cui al punto precedente) sono destinate ai soggetti che hanno richiesto il contributo. Laddove le risorse non fossero state sufficienti a soddisfare tutte le richieste ammissibili, i contributi sarebbero stati erogati in misura pari al rapporto tra l'ammontare delle risorse disponibili e l'importo complessivo dei contributi richiesti. Per la determinazione del contributo erogabile si è tenuto anche conto del minor importo eventualmente indicato dal soggetto richiedente nel riquadro "Minor importo richiesto" dell'istanza, ai fini del rispetto dei limiti degli aiuti di Stato;
- l'Agenzia, sulla base dei dati presenti nell'istanza e prima di erogare il contributo, deve effettuare alcuni controlli rispetto alle informazioni presenti in Anagrafe tributaria. Controlli che potrebbero portare allo scarto dell'istanza e la mancata erogazione del contributo.

Con il provvedimento del 29 dicembre 2021, in ragione delle risorse disponibili e del fabbisogno derivante dalle istanze presentate a tutto il 21 dicembre 2021, l'Agenzia ha stabilito che il contributo a fondo perduto:

- di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), D.M. 9 settembre 2021, previsto per coloro che svolgono come attività prevalente un'attività che risulta chiusa in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.L. n. 19/2020, rappresentate dalle attività individuate dal codice ATECO 2007 "93.29.10 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili, è pari a 8.661 euro per ciascun beneficiario;
- di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), D.M. 9 settembre 2021, previsto per coloro che svolgono come attività prevalente un'attività riferita ai codici ATECO 2007, rispetto alla quale hanno dichiarato, nell'istanza di accesso al contributo, di aver registrato, per effetto delle misure adottate per contrastare il Covid 19, nel periodo intercorrente fra il 1°

gennaio 2021 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Sostegni bis, la chiusura per un periodo complessivo di almeno 100 giorni, che sarà riconosciuto a ciascun beneficiario, è pari all'intero ammontare risultante dall'ultima istanza validamente presentata, in assenza di rinuncia.

Il contribuente che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, erogato mediante l'accredito sul c/c, anche a seguito di rinuncia, può restituire spontaneamente il contributo maggiorato degli interessi e versando le relative sanzioni ridotte in base all'art. 13, D.Lgs. n. 472/97.

L'Agenzia delle Entrate con la recente Risoluzione 4.1.2022, n. 2/E, ha istituito i seguenti codici tributo da indicare nel mod. F24 ELIDE:

- 8137 – “Contributo a fondo perduto per attività chiuse – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 2, DL n. 73 del 2021 e art. 11, DL n. 105 del 2021”;
- 8138 – “Contributo a fondo perduto attività chiuse – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 2, DL n. 73 del 2021 e art. 11, DL n. 105 del 2021”;
- 8139 – “Contributo a fondo perduto attività chiuse – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 2, DL n. 73 del 2021 e art. 11, DL n. 105 del 2021”.

### **Limite di spesa più basso per il bonus mobili nel 2022**

L'art. 16 comma 2 del DL 4 giugno 2013 n. 63, meglio noto come bonus mobili, permette di beneficiare di una detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici diretti ad arredare l'immobile oggetto di ristrutturazione.

L'art. 1 comma 37 lett. b) n. 2 della legge di bilancio 2022, oltre a prorogare il bonus mobili per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, ha ridimensionato il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione fiscale e modificato le caratteristiche degli elettrodomestici che devono essere soddisfatte per la fruizione del bonus.

Con le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2022, la detrazione IRPEF del 50% spetta ai soggetti:

- Che attuano interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- Per le spese documentate sostenute per i prossimi due anni, fino al 2024;
- Acquistano mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe:
  - A per i forni;
  - E per le lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie;
  - F per i frigoriferi, i congelatori e per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica;
- I mobili e i grandi elettrodomestici acquistati devono far parte dell'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione;
- Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio devono essere iniziati al 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto dei mobili/elettrodomestici. Per questo motivo, per consentire l'agevolazione sulle spese per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici effettuate nel 2022, occorre che i lavori di ristrutturazione risultino iniziati dal 01.01.2021.

Come sopra accennato, anche il limite massimo di spesa è stato modificato dalla legge di bilancio 2022. La tabella riassume i massimali di spesa consentiti per gli anni passati (2020 e 2021) e per i prossimi (2022-2024).

Limite di spesa			
01.01.2020 – 31.12.2020	01.01.2021 – 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2023 - 31.12.2024
10.000 €	16.000 € (il limite è stato aumentato dall'art. 1 comma 58 lett. b) della L. 178/2020)	10.000 €	5.000 € a prescindere dall'ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio

In merito alle spese sostenute in più anni, la Circolare 18.09.2013 n. 29/E, paragrafo 3.5 dell'Agenda delle Entrate stabiliva che il limite massimo di spesa è *“correlato ad ogni singola unità immobiliare oggetto di «ristrutturazione», comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune oggetto dell'intervento”*, a prescindere dall'ammontare delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio, (Circolare Agenzia delle Entrate 25 giugno 2021 n. 7, p. 380).

L'Agenda delle Entrate, con la circolare del 21 maggio 2014 n. 11, § 5.7 e con la risposta a interpello n. 62 del 19.02.2019, aveva inoltre stabilito che il limite massimo di spesa di 10.000 euro andava calcolato considerando l'arco temporale che va dal 06.06.2013 al 31.12.2020 e le spese in esso sostenute, anche nel caso di successivi e distinti interventi edilizi che abbiano interessato l'unità immobiliare. Tuttavia, nel 2017 per effetto delle disposizioni previste dall'art. 1 comma 2 lett. c) n. 1 della L. 11 dicembre 2016 n. 232, viene individuato *“un diverso arco temporale di effettuazione dei lavori edilizi al quale è collegato l'acquisto di mobili ed elettrodomestici”*, come chiarito dalla Circolare n. 7/2021 dell'Agenda delle Entrate. Questo significa che se in seguito a dei lavori di recupero edilizio iniziati nel 2014 venivano acquistati mobili ed elettrodomestici e nel 2016 venivano eseguiti ulteriori lavori di ristrutturazione sullo stesso immobile, nel 2017 era possibile beneficiare nuovamente del bonus mobili.

Per concludere, rispettando la data di inizio dei lavori di ristrutturazione del comma 2 dell'art. 16 del DL 63/2013, è possibile beneficiare più volte del bonus mobili sulla stessa unità immobiliare anche se gli interventi di recupero eseguiti sono diversi.



## PRASSI DELLA SETTIMANA

## PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

<a href="#">Provvedimento 379919 del 29 dicembre 2021</a>	Determinazione dei <b>contributi a fondo perduto riconosciuti per le attività chiuse</b> ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
<a href="#">Provvedimento 376652 del 27 dicembre 2021</a>	Disposizioni in materia di <b>imprese estere controllate</b> . Nuovi criteri per determinare con modalità semplificata l'effettivo livello di tassazione di cui al comma 4, lettera a), dell'articolo 167 del TUIR.
<a href="#">Provvedimento 365798 del 17 dicembre 2021</a>	Determinata la <b>percentuale di riparto, pari al 100%, del contributo a fondo perduto per le start up</b> , riconosciuto ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

---

## CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

<a href="#">Circolare n. 18/E del 27 dicembre 2021</a>	Circolare ATAD n. 1 – <b>Chiarimenti in tema di Società Controllate Estere (CFC)</b> - articolo 167 del TUIR, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142
<a href="#">Circolare n. 19/E del 29 dicembre 2021</a>	<b>Regime fiscale dei piani di risparmio a lungo termine (PIR)</b> - decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 ("Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili") - decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ("Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19") – Credito d'imposta articolo 1, commi da 219 a 225, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio

---

2021).

<a href="#">Circolare n. 20/E del 29 dicembre 2021</a>	<b>Recupero dell'IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali.</b>
<a href="#">Circolare n. 1/E del 7 gennaio 2022</a>	<b>Credito d'imposta</b> per il pagamento del canone <b>patrimoniale</b> di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836, della legge n. 160 del 2019 – Articolo 67-bis del decreto-legge n. 73 del 2021.

## RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

<a href="#">Risoluzione 74/E del 20 dicembre 2021</a>	<b>Cessione di partecipazioni</b> il cui valore è stato rideterminato, in presenza di clausole di earn-out (Articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis) del Tuir
<a href="#">Risoluzione 75/E del 20 dicembre 2021</a>	<b>Istituito il codice tributo "6956"</b> denominato " <b>Contributo a fondo perduto per le start-up</b> – credito d'imposta da utilizzare in compensazione - art. 1- ter DL n. 41 del 2021".
<a href="#">Risoluzione 76/E del 21 dicembre 2021</a>	Istituiti i <b>codici tributo per il versamento</b> , tramite modello F23, <b>della commissione per l'accesso o il rinnovo degli accordi preventivi bilaterali e multilaterali</b> , di cui all'articolo 31-ter, commi 3-bis e 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
<a href="#">Risoluzione 77/E del 31 dicembre 2021</a>	<b>Super ammortamento</b> di cui all'articolo 1, commi 91 e ss., della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e ss.mm.ii. - Effetti prodotti dall'accettazione "tacita" delle opere appaltate.
<a href="#">Risoluzione 78/E del 31 dicembre 2021</a>	<b>Meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di comunicazione</b> - Decreto legislativo del 30 luglio 2020, n. 100 (recepimento Direttiva "DAC 6").
<a href="#">Risoluzione 79/E del 31 dicembre 2021</a>	<b>Cessione di crediti</b> deteriorati e Base imponibile IVA - Art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.
<a href="#">Risoluzione 1/E del 3 gennaio 2022</a>	Trattamento IVA - <b>Contratti relativi a strumenti finanziari derivati su commodities</b> - Differenziali legati alla variazione del prezzo dell'energia elettrica.

<a href="#">Risoluzione 2/E del 4 gennaio 2022</a>	Istituiti i <b>codici tributo</b> per la <b>restituzione spontanea</b> , tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", <b>del contributo a fondo perduto non spettante per le attività chiuse</b> , di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, e all'articolo 11 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105.
--	---

## RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

<a href="#">Risposta interpello 822 del 17 dicembre 2021</a>	<b>Trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria.</b>
<a href="#">Risposta interpello 823 del 17 dicembre 2021</a>	<b>Risarcimento a seguito di annullamento delibera assembleare</b> di cessione partecipazioni.
<a href="#">Risposta interpello 824 del 17 dicembre 2021</a>	<b>Risoluzione di diritto di un contratto cessione di partecipazione.</b>
<a href="#">Risposta interpello 825 del 17 dicembre 2021</a>	Disapplicazione della disciplina di <b>deduzione degli interessi passivi.</b>
<a href="#">Risposta interpello 826 del 17 dicembre 2021</a>	<b>Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi:</b> acquisto con leasing finanziario.
<a href="#">Risposta interpello 827 del 17 dicembre 2021</a>	<b>Bonus affitti e Contratto di affidamento.</b>
<a href="#">Risposta interpello 828 del 17 dicembre 2021</a>	<b>Interruzione attività</b> a seguito della pandemia COVID-19 e riporto delle perdite fiscali nelle fusioni.
<a href="#">Risposta interpello 829 del 17 dicembre 2021</a>	<b>Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi:</b> utilizzo del bene presso cantieri esteri.
<a href="#">Risposta interpello 830 del 17 dicembre 2021</a>	Valutazione anti-abuso di un conferimento congiunto di partecipazioni seguito da una scissione parziale non proporzionale.
<a href="#">Risposta interpello 831 del 17 dicembre 2021</a>	<b>Cessione di partecipazioni</b> e sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e d).
<a href="#">Risposta interpello 832 del 17 dicembre 2021</a>	<b>Errata fatturazione</b> ed emissione nota di variazione ex articolo 26 del dPR 26 ottobre 1972, n. 633
<a href="#">Risposta interpello 834 del 17 dicembre 2021</a>	<b>Qualificazione di una società che detiene</b>

**strumenti finanziari per conto dei soci.**

<a href="#">Risposta interpello 835 del 20 dicembre 2021</a>	Soggettività passiva tributaria - articolazioni periferiche di organizzazioni che operano nel territorio nazionale di un ente non commerciale
<a href="#">Risposta interpello 836 del 20 dicembre 2021</a>	Corretta qualificazione dei proventi ex art. 60 del D.lgs 50/2017 (proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio, percepiti da dipendenti ed amministratori di tali società, enti od organismi di investimento collettivo del risparmio ovvero di soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione, se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati).
<a href="#">Risposta interpello 837 del 20 dicembre 2021</a>	<b>Liquidazione IVA di Gruppo</b> - Requisito del controllo ex art.73 del dPR n. 633 del 1972 e del DM 13 dicembre 1979.
<a href="#">Risposta interpello 838 del 21 dicembre 2021</a>	<b>Bonus facciate</b> e interventi eseguiti sulla porzione della facciata che interessa il perimetro dell'abitazione.
<a href="#">Risposta interpello 839 del 21 dicembre 2021</a>	Applicabilità della ritenuta di cui all'articolo 26, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, sui finanziamenti a medio-lungo termine concessi da banche del Regno Unito dopo la Brexit.
<a href="#">Risposta interpello 840 del 21 dicembre 2021</a>	Ambito applicativo delle spese che danno diritto alle detrazioni d'imposta per l'acquisizione di <b>24 crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA)</b> .
<a href="#">Risposta interpello 841 del 21 dicembre 2021</a>	Trattamento fiscale applicabile alla <b>rendita vitalizia</b> costituita con patto successorio stipulato all'estero.
<a href="#">Risposta interpello 842 del 21 dicembre 2021</a>	Trattamento ai fini IVA dei <b>servizi forniti in outsourcing</b> per la realizzazione di operazioni bancarie e finanziarie - art 10 d.P.R. n. 633 del 1972.
<a href="#">Risposta interpello 843 del 21 dicembre 2021</a>	Attestazione della condizione di <b>navigazione in</b>

	<b>alto mare</b> ai fini della non imponibilità in presenza di subappalto.
<a href="#">Risposta interpello 844 del 21 dicembre 2021</a>	Chiarimenti in tema di <b>esclusione o riduzione della detrazione IVA per alcuni beni e servizi.</b>
<a href="#">Risposta interpello 845 del 21 dicembre 2021</a>	Applicazione del meccanismo di <b>reverse charge</b> nei rapporti tra consorziati e consorzio.
<a href="#">Risposta interpello 846 del 21 dicembre 2021</a>	Credito d'imposta per <b>attività di ricerca e sviluppo.</b>
<a href="#">Risposta interpello 847 del 21 dicembre 2021</a>	Tattamento IRES dell'acconto sul risultato della liquidazione corrisposto ai soci ai sensi dell'articolo 2491, secondo comma, del codice civile.
<a href="#">Risposta interpello 848 del 22 dicembre 2021</a>	Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi - Esclusione dei beni gratuitamente devolvibili.
<a href="#">Risposta interpello 849 del 22 dicembre 2021</a>	<b>Contributo a fondo perduto e affitto d'azienda.</b>
<a href="#">Risposta interpello 850 del 22 dicembre 2021</a>	<b>Banche dati online in abbonamento</b> e aliquota IVA ridotta del 4 per cento.
<a href="#">Risposta interpello 851 del 22 dicembre 2021</a>	IVA - operazioni esenti e servizi finanziari.
<a href="#">Risposta interpello 852 del 22 dicembre 2021</a>	IVA - operazioni esenti e attività di intermediazione nella vendita di azioni.
<a href="#">Risposta interpello 853 del 22 dicembre 2021</a>	Acquisti effettuati durante la fase di liquidazione della società e Detrazione IVA.
<a href="#">Risposta interpello 854 del 22 dicembre 2021</a>	Regime <b>impatriati</b> e piano di azionariato. Chiarimenti su ritenute da operare sui redditi di lavoro dipendente derivanti dall'esercizio di stock option e da bonus pluriennali erogati a dipendenti che fruiscono del regime speciale per lavoratori impatriati.
<a href="#">Risposta interpello 855 del 22 dicembre 2021</a>	<b>Esportazione definitiva senza trasferimento del diritto di proprietà</b> - Presunzione di cessione di beni ex art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441 - Oneri documentali.
<a href="#">Risposta interpello 856 del 22 dicembre 2021</a>	Passaggio interno di servizi tra attività separate nell'ambito del Gruppo IVA e base imponibile.
<a href="#">Risposta interpello 857 del 22 dicembre 2021</a>	Utilizzo del <b>mandato senza rappresentanza nell'ambito delle prestazioni sanitarie e</b>

	<b>prestazioni esenti.</b>
<a href="#">Risposta interpello 858 del 22 dicembre 2021</a>	Recupero dell'IVA assolta a seguito di una nota di variazione in diminuzione errata.
<a href="#">Risposta interpello 859 del 23 dicembre 2021</a>	Corretta determinazione <b>dell'acconto Iva nell'ambito dell'istituto del Gruppo Iva.</b>
<a href="#">Risposta interpello 860 del 23 dicembre 2021</a>	Regime IVA indennizzo connesso all'incremento del canone di locazione.
<a href="#">Risposta interpello 861 del 23 dicembre 2021</a>	Rimborso dell'IVA ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 in caso di svolgimento di più attività.
<a href="#">Risposta interpello 862 del 28 dicembre 2021</a>	Regime IVA del riaddebito di costi in esecuzione di una delibera dell'AGCM.
<a href="#">Risposta interpello 863 del 28 dicembre 2021</a>	Iper ammortamento e credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi - Acquisti centralizzati di gruppo e "prenotazione" dell'investimento.
<a href="#">Risposta interpello 864 del 28 dicembre 2021</a>	Disapplicazione delle limitazioni previste dall'articolo 173, comma 10, del TUIR, in operazione di scissione.
<a href="#">Risposta interpello 865 del 28 dicembre 2021</a>	Participation exemption - Disapplicabilità del regime di cui all'articolo 87 del Tuir con riferimento agli strumenti finanziari partecipativi emessi.
<a href="#">Risposta interpello 866 del 28 dicembre 2021</a>	
<a href="#">Risposta interpello 867 del 28 dicembre 2021</a>	
<a href="#">Risposta interpello 868 del 29 dicembre 2021</a>	Trasformazione di DTA in crediti d'imposta, ex art. 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, come sostituito dall'articolo 55, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Conferimento di crediti deteriorati e irrilevanza degli interessi nel computo del valore nominale.
<a href="#">Risposta interpello 869 del 29 dicembre 2021</a>	conferimenti di partecipazioni ex art. 177, co. 2-bis, del TUIR - definizione di holding ex art. 162-bis del TUIR - non rilevanza.
<a href="#">Risposta interpello 870 del 29 dicembre 2021</a>	Applicazione dell'articolo 4, comma 4, del DL n.34 del 30/04/2019 relativamente alla individuazione della dichiarazione dei redditi in cui inserire la variazione in diminuzione Patent Box in un'unica soluzione.
<a href="#">Risposta interpello 871 del 29 dicembre 2021</a>	Applicazione dell'art. 9 del decreto

---

	interministeriale del 28 novembre 2017: qualificazione di costi al fine di individuarne la corretta collocazione nell'ambito dei termini del rapporto che costituisce il nexus ratio e criterio per stabilirne il diretto collegamento al bene agevolabile.
<a href="#">Risposta interpello 872 del 29 dicembre 2021</a>	Regime di affrancamento dell'avviamento e degli altri asset immateriali risultanti dal bilancio consolidato e ricompresi nel maggior valore di acquisizione delle partecipazioni di controllo (decreto-legge n. 185 del 2008, articolo 15, comma 10 ter).
<a href="#">Risposta interpello 873 del 29 dicembre 2021</a>	Fusione tra società francesi con partecipazioni in società italiane.
<a href="#">Risposta interpello 874 del 29 dicembre 2021</a>	Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, commi 198 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Ricerca commissionata da soggetti non residenti.
<a href="#">Risposta interpello 875 del 29 dicembre 2021</a>	Iper ammortamento e credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi - Forza maggiore, "prenotazione" e effettuazione dell'investimento.
<a href="#">Risposta interpello 876 del 29 dicembre 2021</a>	Interessi passivi - ROL fiscale - disposizioni transitorie ex art. 13 del D.Lgs. n. 142 del 2018.
<a href="#">Risposta interpello 877 del 29 dicembre 2021</a> <a href="#">Risposta interpello 878 del 29 dicembre 2021</a>	Chiarimenti in merito al consolidato orizzontale e riorganizzazione di un gruppo multinazionale.
<a href="#">Risposta interpello 879 del 29 dicembre 2021</a>	Affrancamento in caso di fusione tra entità under common control
<a href="#">Risposta interpello 880 del 29 dicembre 2021</a>	Disapplicazione limite del riporto delle perdite fiscali pregresse.
<a href="#">Risposta interpello 881 del 29 dicembre 2021</a>	Assimilazione degli Strumenti finanziari partecipativi alle azioni, ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a), del TUIR.
<a href="#">Risposta interpello 882 del 30 dicembre 2021</a>	Costo relativo alla chiusura anticipata di un punto vendita di una società estera controllata - inerenza - IRES e IRAP.

---

---

<a href="#">Risposta interpello 883 del 30 dicembre 2021</a>	Requisito della commercialità ai fini della participation exemption.
<a href="#">Risposta interpello 884 del 30 dicembre 2021</a>	Trattamento IVA aggiustamenti TP.
<a href="#">Risposta interpello 885 del 30 dicembre 2021</a>	Fusione di due soggetti non residenti. Effetti sui consolidati italiani.
<a href="#">Risposta interpello 886 del 30 dicembre 2021</a>	Assegnazione di azioni dalla stabile organizzazione alla casa madre e successiva assegnazione ai soci di quest'ultima.
<a href="#">Risposta interpello 887 del 30 dicembre 2021</a>	Principio di detassazione limitata - articolo 88, comma 4-ter, TUIR.
<a href="#">Risposta interpello 888 del 30 dicembre 2021</a>	Rilevanza degli apporti derivanti dagli strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 2346, comma 6, del Codice civile ai fini ACE.
<a href="#">Risposta interpello 889 del 30 dicembre 2021</a>	Chiarimenti in tema di rilevanza della riserva di rivalutazione ai fini ACE.
<a href="#">Risposta interpello 890 del 30 dicembre 2021</a>	Inapplicabilità dell'agevolazione fiscale prevista, in favore degli acquirenti di immobili, dall'art. 16, comma 1-septies del D.L. n. 63/2013 (c.d. Sismabonus Acquisti), nel caso in cui l'immobile sia stato oggetto di demolizione e ricostruzione da parte di un Fondo di Investimento Immobiliare.
<a href="#">Risposta interpello 891 del 30 dicembre 2021</a>	Corrispettivi variabili- IFRS 15.
<a href="#">Risposta interpello 892 del 31 dicembre 2021</a>	Disciplina antiabuso e cessione partecipazione e fusione transfrontaliera.
<a href="#">Risposta interpello 893 del 31 dicembre 2021</a>	Regime del riallineamento.
<a href="#">Risposta interpello 894 del 31 dicembre 2021</a>	IVA e Reverse charge (Regime di inversione contabile ex art. 17, comma 1, lett. c), DPR n. 633/1972) Tablet PC e laptop - Chiarimenti su alcune specifiche fattispecie.
<a href="#">Risposta interpello 895 del 31 dicembre 2021</a>	Iper ammortamento e credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi - Individuazione del momento di effettuazione dell'investimento.
<a href="#">Risposta interpello 896 del 31 dicembre 2021</a>	Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) e

---



---

	credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo (articolo 1, commi 199 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) - Quesiti vari (anni 2021- 2022).
<a href="#">Risposta interpello 897 del 31 dicembre 2021</a>	Regime di esenzione per le cessioni di oro da investimento.
<a href="#">Risposta a interpello del 03.01.2022 n. 1</a>	Accesso a tour virtuali - Trattamento IVA.
<a href="#">Risposta a interpello del 07.01.2022 n. 2</a>	Rimborso contributi del socio a costi funzionamento di SCARL.
<a href="#">Risposta a interpello del 07.01.2022 n. 3</a>	Prestazione lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro svizzero parzialmente svolta in Italia in telelavoro - Fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati - Articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
<a href="#">Risposta a interpello del 07.01.2022 n. 4</a>	Agevolazione 'prima casa'.
<a href="#">Risposta a interpello del 07.01.2022 n. 5</a>	Superbonus e interventi di efficientamento energetico e antisismici su edificio di un unico proprietario (con usufrutto parziale a favore di un altro soggetto), composto da unità abitative residenziali e non - prevalenza della natura residenziale dell'edificio (Art. 119 DL n. 34 del 2020).
<a href="#">Risposta a interpello del 07.01.2022 n. 6</a>	Applicazione del regime agevolativo di cui all'articolo 32, comma 2, del d.P.R. n. 601 del 1973 agli atti di acquisto di alloggi destinati al soddisfacimento dei bisogni delle famiglie inserite nelle graduatorie per l'assegnazione di Edilia residenziale pubblica.
<a href="#">Risposta a interpello del 10.01.2022 n. 7</a>	Fatturazione elettronica imposta di bollo.
<a href="#">Risposta a interpello del 10.01.2022 n. 8</a>	Esenzione da IVA si applica se il contribuente non ha mai usufruito del servizio di custodia titoli e valori.
<a href="#">Risposta a interpello del 11.01.2022 n. 9</a>	Qualificazione fiscale di una Fondazione di famiglia del Liechtenstein.
<a href="#">Risposta a interpello del 11.01.2022 n. 10</a>	Superbonus - "interventi di efficientamento energetico in un condominio composto da più

---

---

	edifici - calcolo del rapporto tra la superficie delle unità immobiliari residenziali e la superficie delle unità non residenziali.
<a href="#">Risposta a interpello del 11.01.2022 n. 11</a>	Applicazione dell'addizionale del 10 per cento sugli emolumenti corrisposti sotto forma di bonus e stock option a dirigenti e collaboratori che operano nel settore finanziario - Articolo 33 del decreto-legge n. 78 del 2010.
<a href="#">Risposta a interpello del 11.01.2022 n. 12</a>	Incarico di Commissario Straordinario svolto dal dipendente/socio - tassazione del compenso in capo alla Società.
<a href="#">Risposta a interpello del 11.01.2022 n. 13</a>	<b>Contributo a fondo perduto per riduzione canone contratti di locazione.</b>
<a href="#">Risposta a interpello del 11.01.2022 n. 14</a>	<b>Operazioni con la Repubblica di San Marino</b> - modello T2.
<a href="#">Risposta a interpello del 11.01.2022 n. 15</a>	<b>Cessione di un impianto sportivo natatorio ai comuni</b> - Trattamento ai fini dell'IVA e delle altre imposte indirette.
<a href="#">Risposta a interpello del 12.01.2022 n. 16</a>	<b>Imposta sui servizi digitali.</b> Criteri per il calcolo della soglia di 750 milioni di euro, prevista dall'articolo 1, comma 36, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
<a href="#">Risposta a interpello del 12.01.2022 n. 17</a>	<b>Convenzione</b> per evitare le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito. Applicazione della ritenuta convenzionale al partner di partnership britannica.
<a href="#">Risposta a interpello del 12.01.2022 n. 18</a>	Configurabilità di una <b>stabile organizzazione all'estero</b> ai fini dell'opzione per il regime di <b>branch exemption</b> .
<a href="#">Risposta a interpello del 13.01.2022 n. 19</a>	<b>Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Regno Unito.</b> Applicazione della ritenuta convenzionale ai partecipanti a un fondo fiscalmente trasparente.
<a href="#">Risposta a interpello del 13.01.2022 n. 20</a>	Trattamento fiscale delle <b>somme corrisposte</b> agli <b>assicurati</b> - imposta sostitutiva di cui all'articolo 26-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sui redditi di capitale di fonte assicurativa - dell'esenzione di

---

---

	cui all'articolo 34, comma 5, del d.P.R 29 settembre 1973, n. 601.
<a href="#">Risposta a interpello del 13.01.2022 n. 21</a>	Applicazione della <b>ritenuta</b> su <b>operazioni a premio</b> .
<a href="#">Risposta a interpello del 13.01.2022 n. 22</a>	<b>Trattamento fiscale</b> dei <b>compensi</b> corrisposti a una società australiana a fronte del diritto di distribuzione esclusiva di un prodotto farmacologico.
<a href="#">Risposta a interpello del 13.01.2022 n. 23</a>	<b>Superbonus</b> - interventi effettuati da un condominio composto da più edifici - Articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio in vigore al 31/12/2021).
<a href="#">Risposta a interpello del 13.01.2022 n. 24</a>	Applicazione della <b>ritenuta convenzionale ai partecipanti a un fondo estero</b> fiscalmente trasparente.

---

## PRINCIPI DI DIRITTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

<a href="#">Principio 16 del 29 dicembre 2021</a>	<b>Deducibilità perdite su crediti</b> ex art. 101 del TUIR - periodo di competenza - prescrizione del credito.
<a href="#">Principio 17 del 31 dicembre 2021</a>	<b>Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo</b> di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e ss.mm.ii. - Chiarimenti sulla nozione di soggetto "investitore".

---

**LO SCADENZARIO DAL 14.01.2022 AL 28.01.2022**

---

**Lunedì 17 Gennaio 2022**

**I soggetti IVA** devono procedere **all'emissione e registrazione delle fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel **mese solare precedente**.

---

**Lunedì 17 Gennaio 2022**

**Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco** che hanno effettuato l'opzione per il **regime fiscale agevolato** di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere **all'annotazione**, anche con unica registrazione, **dell'ammontare dei corrispettivi** e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di **attività commerciali**, con **riferimento al mese precedente**, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.

---

**Lunedì 17 Gennaio 2022**

I soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati esonerati dalla trasmissione telematica dei corrispettivi, devono provvedere alla registrazione, nel registro dei corrispettivi di cui all'art. 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, anche cumulativa, delle operazioni per le quali hanno rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate nel mese solare precedente.

---

**Lunedì 17 Gennaio 2022**

I soggetti residenti che **esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici** mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono

---

---

	di unità immobiliari da locare, devono versare <b>la ritenuta del 21%</b> operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel <b>mese di Dicembre 2021</b> relativi a <b>contratti di locazione breve</b> , tramite modello F24.
Lunedì 17 Gennaio 2022	I soggetti che <b>esercitano attività di intrattenimento</b> o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al <b>versamento dell'imposta sugli intrattenimenti</b> relativi alle <b>attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente</b> .
Lunedì 17 Gennaio 2022	I contribuenti Iva mensili devono <b>versare l'imposta dovuta per il mese di dicembre</b> (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta relativa al secondo mese precedente).
Lunedì 17 Gennaio 2022	I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente.
Lunedì 17 Gennaio 2022	I <b>sostituti d'imposta</b> devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, <b>nel mese di dicembre 2021</b> , in relazione a <b>incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione</b> .
Lunedì 17 Gennaio 2022	I <b>sostituti d'imposta</b> devono <b>versare le ritenute operate</b> nel mese di <b>dicembre 2021</b> .
Lunedì 17 Gennaio 2022	I <b>sostituti d'imposta</b> che hanno intenzione di prestare <b>assistenza fiscale nell'anno 2022</b> devono comunicarlo ai propri sostituiti, lavoratori dipendenti e pensionati.
Lunedì 17 Gennaio 2022	<b>Banche, società fiduciarie, imprese di investimento</b> abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati <b>che intervengono</b>

---

**nell'esecuzione di transazioni finanziarie**, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, **nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica** di atti riferiti alle medesime operazioni **devono versare la "Tobin Tax"** relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati **nel mese precedente**, tramite modello F24 con modalità telematiche.

**L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai.**

Lunedì **17 Gennaio 2022**

**Versamento delle ritenute sui dividendi corrisposti** nel trimestre precedente, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo, da parte delle **società di capitali, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust residenti nel territorio dello Stato** che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali

Giovedì **20 Gennaio 2022**

I fabbricanti di misuratori fiscali e i laboratori di verifica periodica abilitati devono **trasmettere** telematicamente all'Anagrafe tributaria i **dati identificativi delle operazioni di verifica periodica effettuate nel trimestre precedente**, mediante invio telematico.

Giovedì **20 Gennaio 2022**

I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro dell'Unione (c.d. **operatori extracomunitari**) che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti nell'Unione europea, e che si avvalgono del regime speciale previsto dall'art. 74-quinquies del D.P.R. n. 633/1972, **devono trasmettere, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa** delle

---

operazioni effettuate nel trimestre precedente **ed effettuare il contestuale versamento dell'iva dovuta**. L'iva dovuta dovrà essere versata a mezzo bonifici bancari o postali tramite la Banca d'Italia.

---

Martedì **25 Gennaio 2022**

Gli operatori intracomunitari con obbligo mensile devono presentare in via telematica gli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese di dicembre 2021, quelli con obbligo trimestrale gli elenchi relativi alle operazioni del quarto trimestre 2021.

**ATTENZIONE:** Con [Determinazione n 493869/RU del 23 dicembre 2021 le Dogane](#) di concerto con l'Agenzia delle Entrate, ha previsto semplificazioni e modifiche agli elenchi riepilogativi Intrastat relativi alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni (**Modelli INTRA 1bis e INTRA 2bis**) e agli acquisti intracomunitari di servizi (**Modello INTRA 2quater**), aggiornando così i relativi Modelli. **Le disposizioni** contenute nel provvedimento **si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022.**

---

Mercoledì **26 Gennaio 2022**

Ultimo giorno utile, per i contribuenti IVA soggetti agli obblighi di liquidazione e versamento sia mensili che trimestrali, per la **regolarizzazione del versamento dell'acconto IVA relativo all'anno 2021** non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 27 dicembre 2021 (ravvedimento), con la maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve). Il versamento dovrà essere effettuato con Modello F24 esclusivamente in modalità telematica.

---